

COPIA



COMUNE DI FISCAGLIA PROVINCIA DI FERRARA

**Deliberazione n° 17
in data 10/07/2014**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELL' INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L' ANNO 2014.

L'annoduemilaquattordici, addì dieci del mese di luglio alle ore 23.30 nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Mucchi Sabina	Sindaco	X	
2	Manzoli Roberto	Assessore Effettivo	X	
3	Mattioli Marco	Assessore Effettivo	X	
4	Tosi Fabio	Assessore Effettivo	X	
5	Zappaterra Claudio	Assessore Effettivo	X	
			5	0

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Romeo Luciana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Mucchi Sabina, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Comunicata alla Prefettura in data: _____

Publicata all'Albo per 15 gg. consecutivi dal _____ e contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG
Fto Pagliarani Bruna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.R. n. 18 del 7/11/2003 con la quale veniva istituito, con decorrenza 1/1/2014, il nuovo Comune di Fiscaglia a seguito del processo di fusione tra i preesistenti Comuni di Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia;

VISTA la nota prot. n. 8005/2014/S.E. Area II del 24.03.2014 della Prefettura di Ferrara di trasmissione del Decreto in data 20.03.2014 con il quale il Ministero dell' Interno ha fissato per domenica 25 maggio 2014 la data dello svolgimento delle consultazioni per l' elezione diretta dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali, tra i quali quello di Fiscaglia;

VISTO l'art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 149/2011, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", che dispone quanto segue:

"17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- a) omissis;
- b) omissis;
- c) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro";

RILEVATO CHE:

- la legge n. 56, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2014, recante " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" ha modificato la composizione numerica dei Consigli comunali con popolazione fino a 10.000 abitanti;

- in particolare, i commi 135 e 136 dell'articolo 1 della suddetta legge dispongono quanto segue: "135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

<< a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro>>;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti";

DATO ATTO che la circolare n.6508 del Ministero dell'Interno del 24.04.14 ha chiarito che occorre "parametrare" la rideterminazione degli oneri , per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati dall'art.16 comma 7 del D.L.138/11, convertito con modificazioni dalla L.148/11";

RICHIAMATA la nota della prefettura di Ferrara pervenuta in data 05/05/2014, con la quale si invitano i Sindaci ad avviare opportune iniziative in tal senso;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C.n. 12 del 10.07.2014 l'ente ha recepito tali prescrizioni relative all'obbligo di invarianza della spesa in relazione all'aumentato numero di consiglieri e assessori comunali;

RICHIAMATO il D.M. 119/2000, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione della misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art.23 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

Tenuto conto che gli artt. 4 e 5 del suddetto D.M. dispongono che:

- al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il Sindaco;
- agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco;

VISTA la tabella A, allegata al predetto decreto, che quantifica, per i Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, l'indennità di funzione mensile del Sindaco in lire 5.400,00 (pari ad € 2.789,00);

RITENUTO quindi, di dover fissare le indennità di funzione nella misura risultante dal decreto prima citato, tenuto conto della facoltà di cui all'art. 23/C.11 della legge 265/1999 e delle maggiorazioni previste dall'art. 2 del suddetto D.M.

RICHIAMATO, quindi, l'art. 2 del sopraccitato decreto, ai sensi del quale gli importi minimi delle indennità di funzione d corrispondere agli amministratori sono maggiorate come segue:

- a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementando del 30%, il parametro della popolazione dimorante, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci e obiettivamente rilevabili;
- b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultanti dall' ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1;
- c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro capite risultante dall' ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche, di cui alle tabelle C e C1. Dette maggiorazioni sono cumulabili;

CONSIDERATO che la maggiorazione prevista dall' art. 2 lett. a) del suddetto decreto non è applicabile per questo Ente; dalle risultanze contabili dei conti consuntivi relativi ai preesistenti comuni, approvati con Provvedimenti Prefettizi, cumulativamente considerati, evidenziate in dettaglio nella deliberazione C.C. n. 12 del 10/7/2014, si evince che la maggiorazione da applicare alla misura delle indennità è quella prevista dall'art. 2 lett. c) del D.M. 119/200, ossia quella del 2%;

ATTESO CHE :

- il comma 54 dell'articolo 1 della L. 266/2005 dispone la riduzione delle suddette indennità nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
- la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 1/2012 ha, tra l'altro, statuito che "la disposizione di cui all'art. 1, comma 54, L. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespendere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006";

CIO' PREMESSO, calcola come segue le indennità mensili da corrispondere, agli aventi diritto, in applicazione delle norme prima richiamate;

AMMINISTRATORI	INDENNITA' BASE	MAGGIORAZIONE DEL 2% ART. 2 LETT. C)	RIDUZIONE DEL 10%	TOTALE MENSILE
SINDACO	€ 2.788,87	€ 55,77	€ 284,46	€ 2.560,18
VICESINDACO	€ 1.394,43	€ 27,89	€ 142,23	€ 1.280,09
ASSESSORE	€ 1.255,00	€ 25,10	€ 128,01	€ 1.152,09

ACQUISITI i pareri favorevoli parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e succ.mod.;

ACQUISITI, altresì, la specifica attestazione favorevole del revisore dei conti richiesta dall'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. di determinare, a decorrere dal mese di giugno 2014, l'importo massimo delle indennità di funzione gli amministratori di questo Ente nelle misure di seguito riportate:

AMMINISTRATORE	INDENNITA' DI FUNZIONE LORDA MENSILE
SINDACO	€. 2.560,18
VICESINDACO	€. 1.280,09
ASSESSORE	€. 1.152,09

3. di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa; in ottemperanza a quanto disposto dall' art. 23 comma 1 Legge n. 265 del 3.08.1999;
4. di rinviare, per quanto non previsto nel presente atto, alle disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000, salvo conguagli;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/C.4 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FtoMucchi Sabina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Romeo Luciana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG
Pagliarani Bruna

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione e' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo ente (art. 32/C.1 Legge 18/06/2009 n. 69) per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Romeo Luciana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, nel sito web istituzionale del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, il
- La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il **10.07.2014** perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Romeo Luciana